



Ambito Territoriale B2

ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 0824/58214 fax 082458214/0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI DISABILI SADDIS "

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del *"Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili"* (in sigla SADDIS), un servizio a carattere socio-assistenziale che prevede la prestazione del Servizio di assistenza domiciliare ai disabili residenti nei 19 Comuni dell'ambito Territoriale B2.

Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di:

- Favorire la permanenza del disabile presso il proprio domicilio;
- Offrire un sostegno che permetta di ampliare le opportunità di scelta e di accrescere la capacità di autodeterminazione;
- Supportare l'utente in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione;
- Sostenere il recupero e l'acquisizione possibile delle capacità di vita quotidiana del disabile;
- Favorire l'integrazione sociale e familiare;
- Sostenere le potenzialità di cura della famiglia;
- Supportare l'utente nello svolgimento delle pratiche amministrative;
- Favorire le relazioni interpersonali e la comunicazione,
- Prevenire e rimuovere le situazioni di disagio, solitudine ed emarginazione.

Gli obiettivi specifici del servizio, sono definiti nei progetti individuali redatti dall'antenna sociale del comune di residenza, di concerto con il referente dell'Ente gestore e la persona /nucleo destinatario.

Ogni obiettivo deve tendere alla realizzazione delle finalità generali del servizio stesso, nel rispetto della libertà del cittadino utente e dei limiti contrattuali definiti dal presente appalto.

Art. 2 - Destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare disabili si rivolge ai cittadini disabili, da 0 a 65 anni d'età, residenti nei Comuni dell'Ambito B2.

In particolare, esso si rivolge in forma prioritaria:

- A persone con handicap di particolare gravità, ex legge 104/92 art.3 comma 3;
- A persone disabili in condizioni di parziale o totale perdita dell'autonomia;
- A persone disabili che vivono da sole;
- A persone disabili che vivono in famiglie non in grado di assicurare pienamente e con continuità l'assistenza necessaria. Tale impossibilità deve essere comprovata da indagini socio-ambientale svolta dall'assistente sociale territoriale o dell'Antenna sociale.

Art. 3 - Finalità

Finalità del Servizio è quella di limitare la permanenza o il ricovero di soggetti disabili in strutture sanitarie ed ospedaliere, favorire l'assistenza socio assistenziale domiciliare, continuità delle relazioni sociali, limitando il rischio di emarginazione, infine prevenire la degenerazione del quadro clinico e/o fornire prestazioni di cura della persona e della salute.

Art. 4 -Prestazioni

La Ditta aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione e personale alla esecuzione delle prestazioni, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti, così come previsto dai progetti individuali redatti per ogni utente, secondo le direttive regionali vigenti in materia. L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di richiedere, in corso di espletamento del servizio, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, senza costi aggiuntivi, sempre comunque connesse a quelle di cui al presente capitolato.

Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare ai disabili da garantire sono, in via generale, le seguenti:

a) Aiuto per il governo della casa e cura della persona:

- Riordino del letto e della casa;
- Pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- Cambio della biancheria;
- Preparazione pasti;
- Aiuto per la spesa;
- Attuazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio;
- Attività di assistenza alla cura della persona (alzare dal letto, igiene e pulizia personale, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti);
- Prestazione igienico-sanitarie di semplice attuazione (segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia inerente la salute dell'utente, collaborazione con il personale infermieristico alla gestione della persona ammalata e collaborazione con il personale del servizio ADI, qualora attivato).

b) Segretariato Sociale:

- Informazione sui diritti, pratiche e servizi, con svolgimento di piccole commissioni;
- Svolgimento di pratiche amministrative;
- Accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità (presso uffici e strutture sanitarie), quando questi non sia in grado di recarsi da solo o quando non si hanno altre risorse, siano esse familiari che di volontariato o di coinvolgimento di parenti e vicini;
- Partecipazione agli interventi di socializzazione e/o recupero a favore della persona;
- Rapporti con strutture sanitarie, sociali, ricreative e del territorio nonché le prestazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere, con propria organizzazione, all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Art. 5 - Prestazioni aggiuntive

L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di richiedere, in corso di espletamento del Servizio, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, senza costi aggiuntivi, sempre comunque connesse a quelle di cui al presente Capitolato, facendo analogo riferimento alle prestazioni che già formano oggetto dell'affidamento.

Pertanto, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, il Servizio potrà prevedere lo svolgimento, da parte dell'incaricato, dei seguenti interventi:

- pulizie straordinarie, da effettuarsi anche con l'uso di macchinari e piccola manutenzione al domicilio dell'utente;
- cura del servizio di lavanderia e stireria;
- accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, per visite mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari dell'ASL;
- interventi di informazione e prevenzione.

Il soggetto aggiudicatario s'impegna a mettere a disposizione, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento dei servizi suddetti, idoneo autoveicolo, con adeguata copertura assicurativa.

Art. 6 – Importo dell'Appalto

L'importo dell'affidamento è di complessivi € 51.923,07 (*cinquantunomilanovecentoventitrè,07*) IVA esclusa. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione del Servizio previsto dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Ufficio di Piano.

Art. 7- Durata del Servizio

Il monte ore complessivo di assistenza previsto è di n. 3761 ore di assistenza domiciliare ai disabili, da espletare presso il domicilio dell'utente in considerazione del PAI .Il Servizio avrà durata fino ad esaurimento ore dell'appalto.

Art. 8 – Carattere del Servizio

Il Servizio oggetto dell'affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del Servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Territoriale B2 può senza alcuna formalità sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 9 - Modalità di organizzazione e gestione del Servizio

Ente titolare del Servizio è l'Ambito B2 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- a. la programmazione generale del servizio (linee di indirizzo);
- b. l'acquisizione degli elenchi degli utenti;
- c. il controllo tecnico ed amministrativo;
- d. il controllo qualitativo;
- e. l'attivazione di sistematici momenti di verifica e riflessione sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'Impresa aggiudicataria del Servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- a. individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore e referente del Servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- b. individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza;
- c. farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale ect.);
- d. garantire l'aggiornamento degli Operatori;
- e. organizzare uno schedario informatico con i dati più significativi del Servizio da trasmettere all'Ufficio di Piano con i relativi aggiornamenti;
- f. produrre documentazione tecnica sull'attività svolta;
- g. rendicontare all'Ente le prestazioni effettuate secondo specifiche modalità e scadenze che verranno concordate con l'Ufficio di Piano;

h. garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di almeno una linea telefonica (anche mobile) e di fax ed essere regolarmente presieduta durante le ore di servizio dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Le prestazioni verranno erogate secondo quanto stabilito nel Piano Individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale. Esso, in funzione degli obiettivi socio-assistenziali individuati, contiene indicazioni circa la durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti delle prestazioni da erogare.

Il piano di lavoro verrà sottoposto a verifica mensile da parte del Referente del SADDIS (Assistenza Domiciliare ai disabili) in seno all'Ufficio di Piano.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti o parenti saranno raccolti dal Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano che provvederà alle opportune verifiche.

I servizi oggetto del presente appalto cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;
- decesso dello stesso;
- ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- per disposizione dell'Ufficio di Piano.

I servizi saranno sospesi in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

Per ogni utente deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti.

Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti mensili.

La cartella è predisposta dall'Assistente Sociale responsabile del caso, unitamente al Referente SADDIS in seno all'Ufficio di Piano.

Ogni Operatore addetto al Servizio dovrà compilare quotidianamente, per ogni utente, una scheda opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall'utente o familiare.

Tale scheda costituisce anche il foglio di Servizio e va allegata mensilmente alle fatture.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all'Ufficio di Piano, ogni 30 gg, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio.

Art. 10 - Figure professionali richieste

L'aggiudicataria dovrà impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al Servizio oggetto dell'affidamento un numero di Operatori Socio Assistenziali (OO.SS.AA.) o operatori che abbiano una comprovata esperienza in assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani. L'Ambito B2 si riserva di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all'espletamento del Servizio.

Ogni variazione all'elenco degli Operatori comunicato in fase di attivazione del Servizio dovrà essere comunicata entro sette giorni all'Ufficio di Piano - Ambito B2.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà, previa contestazione scritta, una penale da € 50,00 a € 250,00.

L'Impresa/Cooperativa dovrà garantire la sostituzione degli operatori in caso di assenza prolungata. L'inosservanza dell'obbligo di sostituzione comporterà, previa contestazione scritta, una penale da € 50,00 a € 250,00.

Deve altresì garantire, salvo cause di forza maggiore, la continuità delle stesse persone fisiche degli operatori per la durata del contratto al fine di garantire una continuità nel Servizio.

Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda Impresa/Cooperativa in graduatoria con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'amministrazione, mediante trattenuta sull'ultima liquidazione o rivalsa sulla cauzione definitiva.

Il personale dell'Impresa/Cooperativa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 11 - Caratteristiche del Servizio

Il Servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del Servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito B2 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il Servizio dovrà essere assicurato secondo tempi e modalità da concordare con il Referente dell'Ufficio di Piano.

Art. 12 - Coordinatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad individuare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore unico con l'Ufficio di Piano e responsabile per ogni problema relativo al Servizio.

In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Referente del Servizio in seno all'Ufficio di Piano il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Art. 13 - Personale

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso venga richiesto dall'Ufficio di Piano, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per l'Ufficio stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.

Qualora risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, l'Ufficio di Piano ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che l'Ufficio di Piano e tutti i Comuni aderenti al P.d.Z., rimangono del tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

Art. 14 - Comportamento e doveri degli operatori

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- non apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio organizzato dall'Ufficio di Piano per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

Art. 15 -Trattamento dei Lavoratori

La Cooperativa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi fino alla loro sostituzione.

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del Servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta.

L'aggiudicatario è obbligato a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi, di cui al presente Capitolato, tramite propri operatori, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, a fornire all'Ente appaltante i nominativi del personale prima che gli stessi vengano immessi nei servizi oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario solleva tutti i Comuni dell'Ambito B2 in cui si svolge il Servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato.

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

Art. 16 - Aggiornamento

Tutti gli operatori utilizzati dell'aggiudicatario – nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati periodicamente dall'affidatario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti disabili, secondo le modalità indicate nel programma di formazione da presentare in sede di gara.

Art. 17 - Volontariato

L'impiego di operatori volontari da parte dell'aggiudicatario viene riconosciuto e stimolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ufficio di Piano l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 18 - Divieto di subappalto

È vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o in parte del contratto.

L'affidatario è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto oltre che perdita della cauzione.

Art. 19 - Cauzione

L'aggiudicataria dovrà prestare garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 20 - Penalità

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente Capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'Ufficio di Piano applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta/00) e € 3.000,00 (tremila/00), a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Piano si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto dei Comuni interessati al risarcimento dei danni.

Art. 21 - Pagamenti

L'aggiudicatario dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore la scheda di servizio, come indicato al precedente art. 9, con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio (cognome e nome dell'utente, durata e natura delle prestazioni rese, eventuali rilievi e annotazioni). Tali schede, unitamente alla relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio, dovranno essere inviati mensilmente all'Ufficio di Piano, in allegato alla presentazione della fattura che va consegnata entro 10 giorni a decorrere dal mese in cui si è svolto il servizio.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di affidamento, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore nette di presenza del personale dell'affidatario presso l'utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato. Non sono, in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal provvedimento di affidamento del progetto.

Art. 22– Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Il Servizio oggetto del presente appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per le seguenti motivazioni:

- inesistenza di interferenze dei rischi;
- è possibile ascrivere le attività oggetto di affidamento tra quelle considerate di "natura intellettuale".

Art. 23 - Vigilanza e Controlli

Il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente Capitolato.

Resta facoltà dell'Ufficio di Piano richiedere, in qualsiasi momento, incontri al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione nonché effettuare dei controlli a campione per valutare la qualità del servizio erogato dalla ditta affidataria.

Art. 24 - Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario deve effettuare il Servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. È, inoltre, responsabile del buon andamento del Servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario o a personale da esso dipendente.

Art. 25 - Controversie e risoluzione del Contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 20, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del Servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Capitolato nell'espletamento del Servizio;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del Servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- subappalto senza esplicita autorizzazione;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune capofila e l'affidatario relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, verranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti di comune accordo fra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

Per l'arbitrato valgono le regole del Codice di procedura civile.

Le eventuali spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno poi a carico della parte soccombente.

Art. 26 - Contratto

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed esclusa, sarà a carico dell'affidatario.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento del Servizio. Il contratto, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 D.L.n.179/2012, verrà stipulato con atto pubblico in formato elettronico, pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà essere munita di firma digitale certificata.

Art. 27 - Domicilio dell'affidatario

All'atto della stipula del contratto di affidamento e per ogni effetto, la Cooperativa dovrà comunicare il proprio domicilio legale.

Art. 28 - Norme Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Allegati:

- Protocollo di Legalità;
- Patto di Integrità;

San Giorgio del Sannio, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE SAN GIORGIO DEL SANNIO
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICI POLITICHE SOCIALI AMBITO TERRITORIALE B2
(dott. ssa Nicolina COLUMBRO)**